



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE <i>Area:</i> EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee.		
ASSESSORATO PROPONENTE	INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI	
DI CONCERTO	_____	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO</small> _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 11/10/2017 prot. 900041
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio di Amministrazione,
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" ed in particolare l'articolo 22 che demanda ad una successiva legge regionale, il cui procedimento di approvazione è comunque in itinere, la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione della giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto al commissariamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (d'ora innanzi anche "A.T.E.R."), nelle more della riforma della disciplina contenuta nella legge regionale n. 30/2002, istitutiva delle stesse;

VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: " *Riordino del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche*";

VISTE le successive deliberazioni della Giunta regionale 30 settembre 2014, n. 642 e 29 settembre 2015, n. 517 che hanno disposto la proroga, di durata annuale, del commissariamento delle A.T.E.R.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale del 7 ottobre 2016 n. 585 che ha disposto la proroga del commissariamento delle A.T.E.R. di cui trattasi per la durata di un ulteriore anno;

CONSIDERATO che la succitata proroga è giunta a scadenza al pari degli incarichi commissariali;

CONSIDERATO altresì che la suindicata proposta di legge di riforma non è stata ancora approvata;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante " *Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*";

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata l.r. n. 9/2017, inerente " *Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale – ATER*" che al comma 1 dispone " *1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche*";

ATTESO che la procedura per la nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R., di cui alla richiamata l.r. n. 9/2017 dispone altresì, all'articolo 3, comma 5, che: " *Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 12 settembre 2017 n. 558 che stabilisce gli indicatori per la composizione numerica, fra 3 o 5 membri compreso il Presidente, del Consiglio di Amministrazione delle A.T.E.R. del Lazio;

ATTESO che si deve procedere alla ricostituzione degli organi secondo le richiamate previsioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri dei consigli di amministrazione delle A.T.E.R., come sopra richiamata, il regolamento dei lavori del Consiglio regionale relativamente a "*Nomine e designazioni*" prevede una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, fra cui iniziativa ad avanzare candidature, pubblicità, modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

ATTESO che non è quindi possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 6 della l.r. n. 9/2017 dispone altresì: "*Entro il 31 dicembre 2017, le aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) procedono alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere e ne trasmettono le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale*";

RITENUTO opportuno che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti che saranno individuati quali Presidenti delle Aziende esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione fino all'avvenuta nomina, ai sensi della l.r. n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;

RITENUTO pertanto, che il Presidente della Regione nomini i soggetti che saranno individuati quali Presidenti delle A.T.E.R., conferendo loro, da subito, le suddette funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla carica ad avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;

ATTESO che i soggetti come sopra individuati svolgeranno l'ordinaria e straordinaria amministrazione delle A.T.E.R. di competenza, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell'articolo 2 comma 6 della l.r. n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere, entro il 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale;

CONSIDERATO quindi di disporre la gestione commissariale temporanea delle A.T.E.R. del Lazio, alle condizioni e nei termini sopra esposti;

ATTESO che alla nomina dei Presidenti delle suddette A.T.E.R. si provvederà con successivi decreti del Presidente della Regione, a norma dello Statuto regionale e nel rispetto dei termini di cui alla presente deliberazione.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di procedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione, delle sotto elencate:
 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma;
 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma;
 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;

- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina;
 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
 - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;
2. di disporre la gestione commissariale temporanea delle A.T.E.R. del Lazio fino alla nomina del Consiglio di Amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
 3. di stabilire, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, che i Presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fino all'avvenuta nomina, ai sensi della l.r. n. 9/2017, dei membri del Consiglio di Amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
 4. di stabilire che il Presidente della Regione nomini i Presidenti delle A.T.E.R., conferendo loro, da subito, le suddette funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla carica ad avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione delle A.T.E.R., e comunque entro la data del 31 marzo 2018;
 5. di stabilire che i soggetti come sopra individuati svolgeranno l'ordinaria e straordinaria amministrazione delle A.T.E.R. di competenza, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell'articolo 2 comma 6 della l.r. n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere, entro il 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale;
 6. di stabilire che con successivi decreti del Presidente della Regione si provvederà alla nomina dei Presidenti delle suddette A.T.E.R., a norma dello Statuto regionale e nel rispetto dei termini di cui alla presente deliberazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.